XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3240

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Introduzione dell'articolo 148-bis del codice penale, concernente l'abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni

Presentata l'8 ottobre 2002

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre l'abolizione della detenzione tout court per coloro che abbiano compiuto i novanta anni e l'abolizione della detenzione in carcere per chi abbia compiuto gli ottanta anni. Ispirano la seguente proposta di legge evidenti motivi di umanità. Non è infatti umanamente ipotizzabile tenere in carcere una persona che abbia compiuto gli ottanta anni, quando si possono applicare nei confronti della stessa le misure di detenzione alternative al carcere. Parimenti, non si può pensare di applicare qualsiasi misura di detenzione nei confronti di chi abbia com-

piuto i novanta anni, sia essa in carcere o domiciliare o di altro tipo.

Tenuto conto che in linea di massima si tratta di persone che hanno già espiato in carcere, agli arresti domiciliari o in affidamento al servizio sociale, un lungo numero di anni, la fine di ogni misura afflittiva si pone come imperativo.

Proprio nel momento in cui il mondo politico concentra la propria attenzione su eventuali provvedimenti di amnistia e indulto, ci chiediamo se la clemenza del legislatore non debba andare innanzitutto nei confronti di chi abbia superato determinati limiti di età.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La presente proposta di legge è volta ad introdurre nel libro I, titolo V (Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena), capo II (Della esecuzione della pena) del codice penale l'articolo 148-bis, con il quale si prevede, al primo comma, che non si possa applicare misura alcuna di detenzione per coloro che abbiano compiuto i novanta anni; inoltre, al secondo

comma, si prevede che non si possa applicare la misura della detenzione in carcere nei confronti di chi abbia compiuto gli ottanta anni.

Il tribunale di sorveglianza deve dare applicazione alle disposizioni dei commi primo e secondo, ed infine è prevista la revoca del beneficio nel caso in cui il soggetto torni a commettere reato.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 148 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 148-bis. (Abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni). – Non si applicano pene detentive al condannato che ha compiuto gli anni novanta.

Non è applicabile la pena della reclusione in carcere al condannato che ha compiuto gli anni ottanta.

Il tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono revocati nei confronti del soggetto che commette ulteriore reato».

\*14PDI.0037820